

REGIONE SICILIANA ----- COMUNE DI LIPARI ----- (provincia di MESSINA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N° 53 del Reg. Gen. Data 29.09.2016</p>	<p>Oggetto: <i>Approvazione dello Statuto della costituenda Società Consortile a.r.l. GAL "Tirreno-Eolie". Autorizzazione al legale rappresentante alla sottoscrizione della quota di capitale sociale.</i></p>
--	---

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 10:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla convocazione in sessione **urgente** che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge (avviso prot. n. 22452 del 27.9.2016), risultano all'appello nominale:

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	assenti
01) LAURIA BARTOLO		A	11) ORIFICI DANIELE	P	
02) SABATINI ADOLFO		A	12) FINOCCHIARO GIUSEPPE	P	
03) GIACHINO BUSACCA G.NNI		A	13) CASILLI ANTONINO		A
04) RIFICI RAFFAELE		A	14) BERTE' UGO		A
05) BIVIANO GIACOMO	P		15) PROFILIO LUCIANO	P	
06) MEGNA FRANCESCO		A	16) LO CASCIO PIETRO	P	
07) PELLEGRINO FULVIO	P		17) PORTELLI GIOVANNI	P	
08) D'ALIA NUNZIATA	P		18) GUGLIOTTA ANNARITA		A
09) LONGO GIUSEPPE		A	19) GIUFFRE' GIANLUCA	P	
10) BRUNO MARIANO	P		20) SGROI CLAUDIO		A

Assegnati n. 20	In carica n. 20	Presenti n. 10	Assenti n. 10
-----------------	-----------------	----------------	---------------

Sindaco : ==
Vice Sindaco: *Orto Gaetano.*
Assessori: *Pajno Ersilia,*

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:
==

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Daniele Orifici nella sua qualità di Vice Presidente.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. dott. Vincenzo Scarcella.
La seduta è pubblica.

In apertura di seduta (seduta di prosecuzione con quorum ridotto), su invito del Presidente, il vice segretario generale, dott. Giovanni Famularo, dà lettura del dispositivo della proposta relativa all'oggetto.

Il cons. Finocchiaro evidenzia che l'atto di cui alla proposta è uno strumento di programmazione che andava fatto; che è però dispiaciuto di vedere in aula solo sette consiglieri di maggioranza; che, se oggi l'opposizione decidesse di uscire dall'aula farebbe cadere il numero legale e davanti al notaio non si potrebbe sottoscrivere l'atto conseguente; che è vergognoso che non sia presente tutta la maggioranza.

Accenna al GAL precedente che ha ottenuto buoni risultati e che, a suo avviso, non ha potuto continuare perché l'Amministrazione non ha chiesto la deroga per quanto riguarda il numero degli abitanti.

Chiede di conoscere perché la proposta di delibera non contiene il parere del responsabile del Settore finanziario, investendo per la risposta il Segretario e il dirigente di tale Settore.

Il dott. Scarcella fornisce i dovuti chiarimenti, sottolineando che oggi l'impegno di spesa non può assumersi e che trattasi di una delibera d'intenti per quanto concerne l'aspetto economico.

Risulta essere entrato in aula il cons. Giachino Busacca.

Presenti II.

Il cons. Bruno fa notare che alle 10 e due minuti la maggioranza non era in grado di poter deliberare su questo argomento importante; che in precedenza in occasione della costituzione del GAL vi è stata un'ampia partecipazione dei consiglieri; che oggi la minoranza è presente in C.C. per portare avanti questa proposta; che decide anche la minoranza nello stabilire se un consiglio comunale si fa o no; che lo strumento all'esame del consiglio è importante e rappresenta una grossa opportunità, non sottacendo però la disattenzione della maggioranza; che è una sconfitta che la maggioranza va accumulando; che qui non sono manie di protagonismo; che voterà favorevole, pur non essendo convinto del tipo di delibera perché nel bilancio non ci sono fondi; che il parere va espresso anche se negativo, perché anche con un parere negativo l'atto si può approvare.

Invita quindi a valutare sulla necessità di acquisire il parere del settore finanziario.

Chiede infine che l'Assessore al ramo illustri la portata dell'iniziativa in parola.

Il cons. Lo Cascio, nel premettere che raramente si trova d'accordo con Bruno, dice che alcune sue valutazioni sono però condivisibili.

Evidenzia che lo strumento del GAL è fondamentale per la tutela dell'identità del nostro territorio; che avere perso il GAL Isola di Sicilia è stata una sconfitta politica; che oggi si sta portando avanti un piano B; che il lavoro dell'Assessore è stato importante, lamentando però la poca risonanza data all'iniziativa; che, al di là dell'apprezzamento per il lavoro svolto dall'Amministrazione, non ha la propensione a votare la proposta.

Accenna alle società partecipate in liquidazione e chiede di conoscere lo stato delle liquidazioni delle stesse.

Il cons. Biviano, interviene per delle precisazioni di ordine politico circa la presenza in aula della maggioranza, con riferimento anche ai consigli delle passate amministrazioni ed in particolare alla seduta nella quale si approvò il GAL precedente dove i consiglieri di maggioranza erano solo cinque e si approvò con la presenza dell'allora opposizione.

Riguardo alle osservazioni di Lo Cascio, precisa che le carenze derivano dal GAL precedente e da quando si è perso il GAL Isole di Sicilia perché vi erano delle difficoltà oggettive.

Evidenzia che lo strumento in esame porterà benefici al nostro territorio.

Nel ringraziare l'Assessore Pajno per il lavoro svolto che la maggioranza consiliare ha apprezzato, dice di essere certo che la proposta sarà accolta dalla maggioranza.

Il cons. Portelli, nel sottolineare che si è sempre votato secondo coscienza, a prescindere se l'Amministrazione aveva o meno a favore il consiglio comunale, dice che è giusto tirare l'acqua al proprio mulino ma che in consiglio si deve guardare alla validità della proposta.

Lamenta la scarsa presenza in aula delle forze imprenditoriali, evidenziando che la Regione Sicilia non ci sta trattando come Isole Eolie, come meriteremmo; che bisogna votare per il bene del paese.

A questo punto il Presidente sospende i lavori per dieci minuti, per un conferenza dei capi gruppi.

Sono le ore 19:55.

Alla ripesa dei lavori alle ore 11:30, all'appello nominale risultano presenti in aula gli stessi 11 consiglieri di prima.

E' presente in aula il dirigente del Settore finanziario, dott. Francesco Subba.

Il Presidente ringrazia il dirigente Subba.

Il dott. Subba legge la nota di restituzione al Settore della precedente proposta di deliberazione, proposta rimasta priva di seguito.

Il cons. Bruno obietta che il dott. Subba rispetto a quanto letto non ha espresso il parere sulla nuova proposta.

Il dott. Subba dice che la nuova proposta non gli è stata sottoposta per il parere.

Il dott. Scarcella precisa che il dott. Subba era a conoscenza della nuova proposta perché gliene aveva parlato l'Assessore; che se il dott. Subba deve esprimere un parere lo può fare liberamente.

Il cons. Lo Cascio evidenzia che il Consiglio comunale ha approvato anche il bilancio con parere negativo; che si poteva acquisire il parere anche questa volta.

Il cons. Biviano evidenzia che il parere non può essere un optional perché il parere o ci vuole o non ci vuole.

Il Segretario generale precisa che la proposta andava sottoposta al parere contabile.

Il cons. Bruno sottolinea che la proposta così com'è non può essere votata perché si sarebbe votata una delibera illegittima senza il parere contabile.

Dice di ritirare pertanto il suo voto favorevole; che tutto ciò dimostra la mancanza di concertazione e che viene meno la base fiduciaria.

Il cons. Giuffrè dice che voleva votare favorevole la proposta data l'importanza dell'argomento ma che prima di votare favorevole vuole vedere tutti i pareri.

L'Assessore Pajno esprime il proprio disappunto per quanto sta avvenendo oggi in aula.

Sottolinea che siamo arrivati al 59% di partners e che dietro questa proposta c'è un mare di lavoro; che crede ciecamente nella professionalità del Segretario e del Vice Segretario; che non si è voluto bypassare nessuno; che si è convenuto di presentare la proposta così com'è perché convinti della non necessità del parere contabile; che 1000 euro sono niente rispetto ad un progetto importante per il paese; che non approvarlo sarebbe un suicidio; che nulla è a carico dei Comuni; che il dott. Subba si è pronunciato anche sulla normativa, oggi approfondita.

Cita quindi la normativa che prevede la possibilità di costituire la società consortile, evidenziando che, qualora non si riuscisse ad appostare mille euro in bilancio, il costo sarebbe sopportato dai soci privati; che vi sono settanta aziende aspiranti soci che stanno aspettando noi per andare avanti; che non è qui per costringere il C.C. a votare ma per far riflettere sull'importanza della

iniziativa; che riconosce che la maggioranza non è tutta presente in consiglio, si per impegni già assunti che per l'urgenza della convocazione.

Nel ringraziare tutti i presenti, accenna ai motivi che hanno impedito di portare avanti il Gal Isole di Sicilia, evidenziando che al Comune di Lipari è stato riconosciuto senza riserve il ruolo di comune capofila.

Il cons. Finocchiaro evidenzia che i soci sono numerosi anche grazie al lavoro fatto in passato dal GAL precedente e che sulla validità dell'iniziativa non ci sono dubbi; che quando i colleghi consiglieri sono meno partecipativi vanno rimproverati, sia di maggioranza che di minoranza; che l'opposizione è stata sempre responsabile.

Circa la mancata adesione al GAL Isole di Sicilia ritiene che ci sia stata poca attenzione.

Il cons. Profilio dice che la proposta deve essere completa; che se ci vuole il parere del revisore e del ragioniere la voterà.

Il cons. Lo Cascio dice di apprezzare la passione dell'Assessore Pajno per questa proposta, ritenendo però che non ci sia stata buona fede circa l'iter seguito per la proposta e che ci sia, a suo avviso, incomunicabilità tra dirigenti.

Il Presidente dà atto che è stato acquisito il parere contabile sulla proposta.

Il Segretario legge il parere reso dal Ragioniere Generale.

E' in aula il Revisore dei conti, rag. Roberto Piemonte, il quale anticipa verbalmente il proprio parere sfavorevole.

Il Segretario legge e conferma come segue il proprio parere favorevole di legittimità (vedasi allegato)

Il cons. Profilio propone di rinviare il Consiglio comunale di qualche ora.

Il cons. Biviano, alla luce dei pareri espressi, dice che ha bisogno di approfondire la questione, rinviando il consiglio di una o due ore.

Il cons. Profilio ritira la propria proposta di rinvio.

Il cons. Bruno evidenzia che il dott. Subba ha detto nel parere che un'altra società non si può costituire, ai sensi della normativa.

Per quanto riguarda il parere favorevole del Segretario obietta che non si può costituire un'altra società perché ne esistono già altre.

Il Segretario cita al riguardo l'art. 10, comma 4, della L.R. n. 22 del 16.12.2008, circa la non applicabilità del divieto.

Il dott. Subba dice che il comma 4 non c'entra con il caso in esame.

Il cons. Bruno dice che Segretario, dirigente Subba e dirigente Famularo non hanno su una pratica una visione unitaria.

Risultano essersi allontanati i conss. Profilio, Portelli e Giffrè.

Presenti 08.

Prosegue il cons. Bruno rappresentando la necessità di un approfondimento tra dirigenti, revisore e segretario per rivedersi più tardi, anche all'indomani.

Il vice Sindaco, Orto, dice che le interpretazioni delle norme possono essere divergenti; che se il C.C. ritiene di sospendere i lavori per approfondimenti è accettabile, per il bene del paese; che l'Amministrazione s'impegna a non revocare lo stato di liquidazione delle altre società.

Risulta essere rientrato Giuffrè.

Presenti 09.

Il cons. Pellegrino propone la sospensione del consiglio fino alle ore 14:15.

Il cons. Lo Cascio, per dichiarazione di voto, dice di avere elementi sufficienti per decidere come votare la proposta all'o.d.g. e di essere quindi contrario alla sospensione dei lavori.

Il cons. Finocchiaro dice di votare contrario alla proposta di sospensione perché ha le idee chiare. Quindi dichiara: "Con grande responsabilità nei confronti della comunità del territorio eoliano, ho approfondito lungamente la discussione con le migliori intenzioni per giungere ad un voto favorevole per produrre iniziative in favore della comunità ma le dinamiche del consiglio comunale chiariscono gravi intoppi amministrativi nella predisposizione della proposta della delibera in questione alla quale in corso di discussione vengono aggiunti i pareri sfavorevoli del dirigente del settore economico finanziario e del revisore dei conti che sanciscono oltre all'impossibilità di apporre nuovi stanziamenti di bilancio anche l'impossibilità di aderire ad una nuova società consortile come previsto dall'art. 10 della L.R. n. 22 del 16.12.2008. Per quanto sopra mi trovo costretto, con mio grande rammarico, causa, a mio parere, una cattiva gestione, a pronunciare un voto non favorevole sulla proposta di delibera".

Il cons. Bruno dice che aveva chiesto il rinvio del consiglio a domani per approfondimenti, anche per contattare altri comuni per come trattare la questione; che oggi emerge confusione; che il parere favorevole di prima si tramuta in parere profondamente negativo; che altre ipotesi potevano prevedersi; che si rimane in aula per consentire di votare la proposta di Pellegrino, anche per consentire alla maggioranza di ricostituirsi; che si è visto messo con le spalle al muro.

Il Presidente fa presente, a nome dell'assessore Pajno, che domani si deve già essere dal notaio.

Il cons. Bruno ringrazia il Presidente per l'imparzialità dimostrata nella conduzione dei lavori consiliari.

Si vota quindi, per alzata di mano, la proposta del cons. Pellegrino di sospensione dei lavori fino alle ore 14:15, che viene accolta con:

05 voti favorevoli;

03 voti contrari;

01 astenuto (Giuffrè).

Sono le ore 13:40.

Alla ripresa dei lavori, alle ore 14:25, all'appello nominale risultano:

09 consiglieri presenti (Giachino Busacca, Biviano, Pellegrino, D'Alia, Orifici, Finocchiaro, Lo Cascio, Portelli, Giuffrè);

11 consiglieri assenti (Lauria, Sabatini, Rifici, Megna, Longo, Bruno, Casilli, Bertè, Profilio, Gugliotta, Sgroi)

Il Segretario Scarcella rilegge la conferma del proprio parere favorevole.

Il cons. Biviano, per dichiarazione di voto, alla luce del parere di legittimità del Segretario, si dichiara favorevole.

Il Presidente pone allora in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in parola, ottenendosi il seguente esito:

05 voti favorevoli;

04 astenuti (Giuffrè, D'Alia, Lo Cascio, Finocchiaro).

Indi invita il civico consesso a pronunciarsi per dichiarare immediatamente esecutiva la relativa deliberazione.

Effettuata all'uopo la votazione, per alzata di mano, si ottiene il seguente esito:

05 voti favorevoli;

04 astenuti (Giuffrè, D'Alia, Lo Cascio, Finocchiaro).

Il Consiglio Comunale

- *Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto ed i pareri espressi a corredo della stessa.*
- *Visto il verbale della commissione consiliare "Bilancio" in data 28.09.2016.*
- *Sentito il dibattito consiliare di cui alla narrativa che precede.*
- *Visti gli esiti delle superiori votazioni.*

Delibera

1. *di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto della costituenda Società Consortile a.r.l. GAL "Tirreno-Eolie". Autorizzazione — al legale rappresentante alla sottoscrizione della quota di capitale sociale" che, in allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.*
2. *di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.*

Sono le ore 14:30 allorché si scioglie la riunione.

=====

COMUNE DI LIPARI

(PROVINCIA DI MESSINA)
Eolie, Patrimonio dell'Umanità

www.comunelipari.it

urp@comunelipari.it

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

Si da incarico al settore	TERZO
Servizio	—
Ufficio	—

Di predisporre la proposta di deliberazione relativa al seguente oggetto:

APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA COSTITUENDA
SOCIETA' CONSORTILE A. R. L. GAL "TIRRENO-
EOLIE - AUTORIZZAZIONE AL LEGALE RAPPRESEN
TANTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA QUOTA
DI CAPITALE SOCIALE

IL SINDACO

L'ASSESSORE



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: approvazione dello Statuto della costituenda società consortile a r.l. GAL Tirreno-Eolie - Autorizzazione al legale rappresentante alla sottoscrizione della quota di capitale sociale.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con l'*Articolo 32 rinnova l'importanza dell'approccio LEADER, considerato come l'approccio che garantisce lo sviluppo locale di tipo partecipativo* (Community Led Local Development CLLD – Sviluppo Locale Guidato dalle Comunità);
- Il CLLD (LEADER) è obbligatorio nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR, e viene sostenuto come opportunità per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con l'*Articolo 34 specifica che i Gruppi di Azione Locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo*;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, con l'*Articolo 9 specifica* gli obiettivi tematici comuni alla politica di coesione e delle politiche di sviluppo locale;
- il 22 luglio 2014 l'Italia ha presentato alla Commissione un Programma di Sviluppo Rurale al fine di beneficiare di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per la Regione Sicilia in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Con Decisione di Esecuzione della Commissione del 24.11.2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Sicilia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- il P.S.R. Sicilia 2014/2020 intende stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro;
- nell'ambito del quadro di riferimento della Misura 19 del P.S.R. 2014/2020 "Supporto allo sviluppo locale Leader", la regione Sicilia ha previsto di attuare lo sviluppo locale Leader/CLLD nelle aree del proprio territorio più fragili, in termini economici, ma ricche di eccellenze ambientali, dov'è necessario promuovere una crescita socialmente coesa, in modo da concorrere al raggiungimento degli obiettivi specificatamente previsti dalla politica agricola comunitaria, stimolando lo sviluppo locale nelle zone rurali;

- la Misura 19 del P.S.R. Sicilia 2014/2020, ha la precisa finalità di offrire a tutti i territori "eleggibili" Leader/CLLD della Regione la possibilità di elaborare una propria strategia di sviluppo locale, commisurata alle proprie esigenze e potenzialità socio-economiche, con il coinvolgimento delle comunità stesse;
- per favorire una maggiore concentrazione delle risorse previste e una più attenta focalizzazione delle strategie sulle peculiarità dei territori, la suddetta Misura prevede che l'attuazione dello sviluppo locale Leader/CLLD a livello regionale venga affidata a Gruppi di Azione Locale (GAL), a cui sono destinate il 5% delle risorse del citato P.S.R.;

Considerato che:

- il PSR Sicilia 2014/2020, all'interno dell'approccio LEADER che contempla una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, prevede la definizione di un partenariato pubblico/privato per la costituzione dei Gruppi di Azione Locale, ed il comprensorio tirrenico della provincia di Messina comprende territori eleggibili che rispondono ai requisiti previsti dalle indicazioni del PSR Sicilia 2014/2020 (aree C: "Aree rurali intermedie" e D: "Aree rurali con problemi di sviluppo");
- l'esperienza LEADER delle Aree rurali intermedie territorio può, pertanto, apportare un significativo contributo allo sviluppo locale, coinvolgendo i rappresentanti degli interessi socio-economici, sia pubblici che privati, rappresentativi di interessi di natura collettiva riconducibili alle diverse sfere della società civile, per conseguire l'obiettivo di programmare e gestire lo sviluppo del territorio in maniera partecipata;
- nei territori interessati dalla Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 è già possibile avviare le attività per l'elaborazione delle *strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo* (elaborazione del PAL), attraverso la costituzione di un partenariato strategico;
- a livello comunitario, la Programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020 riconosce nel principio del partenariato uno dei punti chiave nell'attuazione dei Fondi del Quadro Strategico Comune dell'Unione europea e ritiene che il coinvolgimento del partenariato apporti un significativo valore aggiunto, in quanto rafforza l'impegno collettivo e il senso di appartenenza delle politiche pubbliche europee, favorisce la disponibilità di maggiori conoscenze e competenze nell'elaborazione e attuazione delle strategie e, infine, è garanzia di maggiore trasparenza nei processi decisionali. Al riguardo è interamente richiamato quanto riportato nel documento di lavoro dei servizi della commissione del 24.4.2012 SWD (2012) 106 finale dal titolo "Il principio di partenariato nell'attuazione dei Fondi del quadro strategico comune – elementi per un codice di condotta europeo sul partenariato". A livello nazionale, il documento "Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020", elaborato dal Ministero per la Coesione Territoriale, ha dato avvio al confronto pubblico proponendo innovazioni di metodo nella nuova programmazione, allargando la platea dei soggetti coinvolti rispetto alla precedente programmazione, sottolineando la centralità del partenariato anche nelle fasi "discendenti" e promuovendolo anche in chiave di trasparenza e valutazione;
- risulta, pertanto, di fondamentale importanza l'attività di consultazione e il coinvolgimento delle comunità locali, degli stakeholders per giungere a definire i partenariati, l'ambito tematico e gli obiettivi da raggiungere;

- al fine, dunque, di cogliere le opportunità di crescita e sviluppo del territorio, offerte dalla nuova programmazione 2014-2020, predisponendo ed applicando una strategia capace di contribuire in modo determinante allo sviluppo del territorio, alla promozione della diversità naturale e culturale, è indispensabile costruire un partenariato pubblico-privato attraverso anche l'assunzione di una regia coordinata a livello territoriale in grado di sfruttare in modo organico e sistematico le molteplici opportunità, in termini di agevolazioni e incentivi, disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale;
- per la realizzazione di una più coerente strategia di sviluppo che utilizzi le risorse del PSR Sicilia 2014/2020 si ritiene idonea una continuità territoriale con territori con caratteristiche socioeconomiche, morfologiche, antropiche ed ambientali simili, che si riscontrano in particolare tra i comuni della costa tirrenica che vanno da Villafranca Tirrena a Milazzo, e le Isole Eolie che con il loro patrimonio vulcanologico, ambientale e paesaggistico ne hanno determinato l'inserimento nella "World Heritage List," della Convenzione sul patrimonio dell'umanità dell'UNESCO;
- nell'incontro del 9 maggio 2016 tenutosi presso la sede del comune di Milazzo, si è concordato di costituire un partenariato pubblico/privato denominato "Tirreno-Eolie", che comprenda i comuni del territorio del comprensorio tirrenico della provincia di Messina da Villafranca a Milazzo sulla terra ferma e includendo anche l'Arcipelago delle Eolie, raggiungendo un accordo per partecipare agli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020, candidandosi quale partenariato "Tirreno-Eolie" a tutte le misure previste;
- nell'incontro del 28 giugno 2016 tenutosi presso la sede del comune di Milazzo, si è sottoscritto l'accordo di partenariato pubblico/privato denominato "Tirreno-Eolie" che coinvolge 17 Comuni del comprensorio tirrenico (Condrò, Gualtieri Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca) ed oltre 280 partner pubblici e privati, con l'obiettivo di costituire un Gruppo di Azione Locale,

Ritenuto:

- che l'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Dell'Agricoltura, con D.D.G. n. 5383 del 31.08.2016 ha approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili alla Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale L.E.A.D.E.R"- nell'ambito del PSR 2014-2020;
- che il partenariato Gal "Tirreno-Eolie", costituito a Milazzo il 28 giugno 2016, rientra nella graduatoria in argomento;
- che le sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR 2014-2020 richiedono la costituzione di un soggetto giuridico riconosciuto dal Codice Civile (Associazione riconosciuta, Consorzio, Società consortile a responsabilità limitata, Società cooperativa a responsabilità limitata, Fondazione di partecipazione);
- che tale soggetto giuridico approvi il PAL e presenti la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo presso l'Assessorato Regionale dell'agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della

Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Dell'Agricoltura entro e non oltre il 2 ottobre 2016;

- che l'assemblea di partenariato ha individuato nella società consortile a r.l. la forma giuridica di costituzione del vincolo associativo, ritenuta più adeguata rispetto al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa da parte degli enti; ciò in ragione della complessità della gestione organizzativa - che depone a favore della scelta di una formula associativa maggiormente strutturata - del costituendo soggetto giuridico, avuto riguardo al numero dei soggetti partecipanti, all'entità delle potenziali risorse impiegate e delle attività da attuare;
- che il Comune di Lipari intende aderire nella qualità di socio alla costituenda società consortile a r.l. denominata GAL Tirreno-Eolie, unitamente agli altri sedici Comuni del comprensorio tirrenico (Condrò, Gualtieri Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca) e, comunque, con quanti di essi delibereranno di aderire in qualità di soci, unitamente ai soci privati;
- considerato che la fattispecie di cui alla proposta di delibera in oggetto non rientra tra quelle vietate dal comma 1) dell'art. 10 della L.R. 16/02/2008 n. 22, per le seguenti motivazioni:
 1. l'art. 25 della legge 142/1990 è stato abrogato espressamente dall'art. 274 del D.lgs. 267/2000;
 2. l'art. 32 del citato D.lgs 267/2000 riguarda l'unione di Comuni;
 3. l'art. 15 della L.R. n. 9/86 riguarda le gestioni di servizi tra comuni della stessa provincia.
- Visto il D.lgs n. 175 del 19/08/2016 Testo unico in materia di partecipazioni in società che all'articolo 4 comma 6 prevede che è fatta salva la possibilità di costituire enti o società in attuazione dell'articolo 34 del Regolamento C.E. n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 e dell'articolo 61 del Regolamento C.E. n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/05/2014;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

SI PROPONE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare la statuto del Costituendo Gal "Tirreno-Eolie" che si allega in copia e che fa parte integrante della presente delibera;
2. Di autorizzare il Sindaco Marco GIORGIANNI a costituire la Società Consortile a responsabilità limitata denominata Gal "Tirreno-Eolie" impegnandosi a sottoscrivere n. 1 quota da 1000,00 euro;
3. Che con successivo atto l'Amministrazione si impegni a istituire apposito capitolo di bilancio per il versamento

4. Demandare al Responsabile di Area competente ogni ulteriore adempimento conseguente, ivi inclusa la trasmissione, a fini conoscitivi, dell'atto deliberativo alla Sezione di controllo per la regione Sicilia della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Sindaco

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. De...', written over the printed text 'Il Sindaco'.

STATUTO

GAL TIRRENO-EOLIE

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata denominata "GAL TIRRENO-EOLIE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

ART. 2 – SEDE

La Società ha sede in Milazzo (ME), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. del cod. civ..

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (filiali, succursali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del suddetto Comune di Milazzo; spetta invece all'Assemblea dei Soci decidere l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in altro Comune del GAL TIRRENO-EOLIE.

ART. 3 – DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, termine che potrà essere prorogato o ridotto con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo. La società potrà essere anticipatamente sciolta, nei modi e termini di legge.

ART. 4 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

La società è costituita per la realizzazione di un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), ai sensi del PSR SICILIA 2014/2020 Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale L.E.A.D.E.R. sottomisure 19.2 e 19.4" emanato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, ed ha per oggetto l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati, anche con le seguenti modalità:

- valorizzazione dei prodotti locali;
- valorizzazione delle risorse naturali e culturali, compresa la valorizzazione dei siti di importanza comunitaria (SIC);
- utilizzazione dei nuovi Know How e di nuove tecnologie per aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi dei territori dei Comuni consorziati della Società;
- promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali;
- sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed ai prodotti zonali;

- la gestione e l'attuazione di PAL (Piani di Azione Locale) di cui al programma LEADER, nonché la gestione e distribuzione di contributi a fondo perduto, provenienti anche da normative di incentivazione e sostegno comunitarie;
- orientamento ed assistenza alle imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;
- stipula, in qualità di organismo intermedio ai sensi della normativa comunitaria, di apposite convenzioni a livello regionale, nazionale e comunitario, per la gestione - a titolo esemplificativo - di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali o analoghi strumenti, destinati a cofinanziare iniziative produttive nell'area e a fornire servizi reali alle imprese, svolgendo in tal caso anche attività di informazione e pubblicità;
- stipula di contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;
- organizzazione e disciplina per la partecipazione delle imprese aderenti e comunque presenti sul territorio a mostre, fiere e mercati, anche permanenti, sia all'estero sia in Italia, fornendo ogni assistenza necessaria;
- agevolazione dei processi decisionali delle pubbliche amministrazioni;
- valorizzazione dei prodotti agro alimentari tipici locali;
- valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
- promozione di convegni, dibattiti, incontri pubblici per la discussione, l'approfondimento nonché per la migliore e più diffusa conoscenza della strategia di sviluppo della zona di competenza e delle singole proposte e dei progetti di maggiore interesse per la collettività avvalendosi dell'ausilio dei mezzi di informazione e comunicazione;
- potenziamento dei servizi ai cittadini ed alle imprese;
- nascita di nuovi prodotti, processi e servizi che includono specificità locali, nonché di nuovi metodi atti ad interconnettere le risorse naturali, umane e/o finanziarie del territorio dei comuni consorziati;
- servizi agli Enti Locali;
- promozione e valorizzazione di attività turistiche, sportive e per il tempo libero in genere;
- realizzazione di azioni che contribuiscano alla creazione di nuovi posti di lavoro e/o alla stabilizzazione dei posti di lavoro esistenti;
- ricerca, promozione e gestione delle risorse finanziarie aggiuntive destinate allo sviluppo economico, sociale, culturale e territoriale dell'area;
- adesione alla CLLD (Community-Led Local Development);
- promozione di azioni volte a garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale e dunque esclusivamente in via strumentale rispetto ad esso, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili ed opportune e potrà richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello Stato che da parte di Enti Pubblici, territoriali e non, da Istituti Finanziari, da Enti di ogni tipo, nonché dalla Comunità Europea.

Per la sua attività essa potrà assumere partecipazioni ed interessenze in società aventi scopo analogo o affine a quello sopra indicato e potrà aderire alla costituzione di consorzi con altre imprese operanti nello stesso settore.

Art. 5 – POTERI DELLA SOCIETA' CONSORTILE

La Società Consortile è investita del mandato di compiere, per conto delle singole unità consorziate, tutti gli atti, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili.

Specificatamente per il raggiungimento delle proprie finalità la Società Consortile oltre ad avvalersi prevalentemente delle proprie strutture realizzate con le risorse provenienti dalle apposite misure destinate alle spese di gestione e funzionamento, può utilizzare mediante convenzioni, comodati, contratti o altri strumenti idonei, da stipulare con gli enti partecipanti, personale e strutture degli stessi, o delle società da loro partecipate, o delle società titolari di quote, nonché di Istituti specializzati e di ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire le prestazioni richieste.

Art. 6 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro (Euro).

In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci di cui all'art. 2465 c.c.

Il capitale potrà essere aumentato una o più volte con deliberazione dell'assemblea, sia mediante passaggio a capitale delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili, sia mediante nuovi conferimenti.

In tale ultimo caso il conferimento potrà avere ad oggetto, oltre che il denaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Qualora il conferimento avvenga ai sensi del sesto comma dell'art. 2464 c.c., la polizza o la fideiussione ivi previste potranno essere sostituite in qualunque momento dal conferente con un versamento di denaro a titolo di cauzione presso la società, ai sensi del medesimo comma.

Salvo il caso di riduzione del capitale di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione della partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa previsione contenuta nella delibera di aumento.

I soci sono tenuti, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione al capitale, a versare i contributi in denaro di cui all'art. 2615 ter del Codice Civile, nella misura, nei termini e con le modalità di versamento che saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – FONDO CONSORTILE

La Società non ha scopo di lucro. In aggiunta al capitale sociale, la società dispone di un fondo consortile costituito dalle eventuali eccedenze di bilancio, dalle riserve, dai versamenti dei soci a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene e/o contributo, pervenuti a qualunque titolo e senza obbligo di restituzione alla società.

Non possono essere distribuiti ai soci utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma. Per la durata della società non è consentito ai soci chiedere la divisione del fondo ed i

creditori particolari dei soci non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, sino a liquidazione della società medesima.

Art. 8 – PARTECIPAZIONI SOCIALI

I possessori delle quote sociali sono distinti in:

- Soci Enti Pubblici, individuati quali soci di categoria A;
- Soci Privati, quali associazioni di categoria, enti non lucrativi, associazioni, consorzi, cooperative, imprese in forma singola ed associata, individuati quali soci di categoria B.

Le quote sociali in possesso dei soci individuati quali soci di categoria A non possono rappresentare più del 49% del capitale sociale.

Le quote sociali in possesso dei soci individuati quali soci di categoria B devono rappresentare almeno il 51% del capitale sociale.

La circolazione delle quote è soggetta al diritto di prelazione con le condizioni di cui appresso. Esse possono essere trasferite esclusivamente tra soggetti della stessa categoria e comunque a soggetti in possesso dei richiesti requisiti.

I soci che intendano alienare in tutto o in parte la propria partecipazione devono darne comunicazione a tutti gli altri soci della stessa categoria, anche tramite la Società stessa, indicando il valore nominale, il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata A.R. o mediante qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno quindici giorni.

I soci che intendano avvalersi del diritto di prelazione, devono comprovare di volere acquistare le partecipazioni offerte con il relativo versamento dell'importo necessario, anche per il tramite della Società.

E' consentito a più soci di porre in vendita congiuntamente le loro partecipazioni.

Qualora i soci intendano dare in permuta, o trasferire con corrispettivi diversi dal denaro, o donare le quote, devono comunque darne comunicazione agli altri soci, nonché al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed indicarne l'equivalente monetario per consentirne l'acquisto.

E' vietato dare in pegno le quote.

La procedura per l'accertamento della sussistenza delle superiori condizioni è rimessa al Consiglio d'Amministrazione che provvede con apposita delibera.

ART. 9 – SOCI

Può entrare a far parte della società qualunque impresa, individuale o collettiva, che per l'attività concretamente svolta e per l'esperienza acquisita, possa contribuire, ad insindacabile giudizio del Consiglio d'Amministrazione, alla più proficua collaborazione per il conseguimento dello scopo consortile, e sia comunque in possesso dei seguenti requisiti:

- a) regolare iscrizione al Registro delle Imprese presso gli uffici della C.C.I.A.A.;
- b) possesso di buona moralità dei soci costituenti la compagine sociale e che comunque non siano sottoposti alle misure di cui all'art. 416 bis c.p.;
- c) non sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti.

Possono inoltre chiedere la partecipazione al Consorzio le istituzioni pubbliche (locali, regionali e statali), le Università, gli Organismi di Diritto Pubblico, gli Enti pubblici, le Associazioni datoriali

ed i privati che istituzionalmente abbiano finalità e scopi analoghi o concorrenti con l'oggetto della Consortile.

L'ingresso di nuovi soci, sia esso a seguito di acquisizione di quote ovvero di incremento della compagine sociale, sarà subordinato alla presentazione di domanda scritta al Consiglio d'Amministrazione, il quale, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento interno, se redatto, e verificata l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera a suo insindacabile giudizio sulla domanda.

La delibera che respinge la domanda di ammissione non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante potrà ripresentare la domanda non prima di dodici mesi.

Qualora, per effetto della decisione assunta, si debba procedere ad un aumento del capitale sociale, si dovrà procedere alla convocazione di assemblea straordinaria che delibererà in tal senso, stabilendo le modalità di esercizio del diritto di opzione.

Resta salvo il diritto di prelazione di cui all'art. 8.

Il socio entrante deve effettuare i versamenti previsti dal presente statuto entro quindici giorni dalla richiesta fatta dal Presidente della Consortile.

ART. 10 – TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito nominativi con decisione dell'organo amministrativo.

ART. 11 – SOCI PERSONE GIURIDICHE

L'eventuale socio rivestente personalità giuridica che, per motivi esterni alla società consortile, modificasse il proprio rappresentante legale, Presidente, Amministratore Unico o Delegato deve segnalare tale variazione alla società, dovrà altresì segnalare qualsiasi altra modifica statutaria per la quale è previsto l'obbligo di pubblicità.

ART. 12 – RECESSO DEI SOCI

Il socio può recedere nei casi previsti per legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita alla società con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, il socio recedente non potrà revocarla, se non con il consenso della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione la cui liquidazione avverrà sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, non potrà essere superiore all'importo effettivamente versato.

ART. 13 – ESCLUSIONE DEI SOCI

Oltre che nei casi previsti per legge può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che ha perduto i requisiti di cui all'art. 8;
- b) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società consortile;

- c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti adottati e le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- d) che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti e non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso la società o verso nominativi proposti dalla società stessa;
- e) che svolge attività contrastante con gli scopi consortili od in concorrenza con gli stessi;
- f) che è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta;
- h) in ogni altro caso previsto dalla legge o dal presente statuto.

Nei casi c) e d) il socio inadempiente deve essere invitato ad adempiere, a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento e l'esclusione potrà avere luogo se l'inadempienza è protratta per quindici giorni da tale data.

Il rimborso della partecipazione sociale del socio escluso dovrà avvenire con i criteri e le modalità stabilite in materia di recesso.

ART. 14 MORTE DEL SOCIO

Nel caso di decesso di uno dei soci, la società consortile potrà continuare con gli eredi o legatari della quota consortile, purché essi abbiano i requisiti per l'ingresso nella compagine sociale di cui all'art. 8 e questi vi acconsentano.

Gli eredi o i legatari, qualora intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, dovranno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di succedere nella partecipazione del socio deceduto.

L'organo amministrativo potrà concedere o negare il gradimento alla successione nella partecipazione sociale, e porterà a conoscenza degli interessati la propria decisione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il gradimento si intenderà prestato.

L'organo amministrativo dovrà negare o concedere il gradimento verificando il possesso da parte del potenziale acquirente dei requisiti di cui all'art. 8 e, comunque, con giudizio insindacabile.

In caso di diniego del gradimento da parte della società o qualora gli eredi o i legatari non intendano subentrare nella partecipazione del socio deceduto, gli stessi avranno diritto alla liquidazione della quota secondo quanto previsto in materia di recesso.

ART. 15 – ORGANI DELLA SOCIETÀ CONSORTILE

Sono organi della società:

- a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea;

ART. 16 – PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato come appresso precisato, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; ha la rappresentanza della Società nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio.

ART. 17 – CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione uscente proponga all'assemblea, all'unanimità, una diversa modalità di voto e numero di consiglieri e questa venga approvata dalla maggioranza dell'Assemblea, in deroga alle disposizioni di cui appresso, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che può essere composto, previa delibera dell'Assemblea, da tre fino a nove consiglieri, scelti sia tra i soci che tra i non soci.

La nomina spettante all'Assemblea dovrà tenere conto che, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE)1303/2013, ai soci di "categoria B" compete un componente in più rispetto ai soci "di categoria A".

L'elezione dei Consiglieri, a priori designati dai Soci riuniti nelle propedeutiche Assemblee per singola categoria di quote sociali, avviene nella successiva Assemblea generale.

Le due Assemblee propedeutiche di individuazione dei Consiglieri per singola categoria esprimono il voto a scrutinio palese, con votazione di una unica lista contenente tutti i nominativi che siano stati proposti dai soci stessi. Verranno nominati i candidati che abbiano riportato il voto favorevole del più alto numero di quote. Ciascuna quota potrà essere utilizzata per esprimere il voto a un solo candidato, ed ogni socio dovrà votare il proprio candidato univocamente.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ove uno o più consiglieri per dimissioni o per altro motivo vengano meno, gli altri amministratori provvederanno a sostituirli, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così sostituiti restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati secondo quanto sopra previsto restano in carica fino alla scadenza del triennio di durata del consiglio.

Il Consiglio nomina un segretario verbalizzante, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

I componenti privati del Consiglio di Amministrazione non potranno essere destinatari ultimi e/o soggetti attuatori degli interventi previsti dal PAL che prevedano l'attivazione di procedure di evidenza pubblica.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale in un apposito registro.

ART. 18 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato di norma ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno. E' altresì convocato quando ne sia fatta richiesta al Presidente, da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Il Consiglio dura in carica un triennio ed i suoi consiglieri sono rieleggibili.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da consegnarsi almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza, con telegramma o fax o altro idoneo mezzo da spediti almeno due giorni prima a ciascun componente del consiglio.

Della convocazione viene dato avviso nello stesso termine e con le stesse forme ai sindaci effettivi, nel caso in cui la Società disponga di un Collegio Sindacale o di un Revisore.

Le adunanze del consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza, dal vice-presidente, se nominato, od in alternativa dal consigliere più anziano di età.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in videoconferenza nelle forme e con le modalità previste per le riunioni assembleari e di cui all'art.19 del presente statuto.

Il Consiglio è validamente costituito, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dove risiede il potere decisionale inerente l'attuazione delle azioni e/o sub-azioni previste nel PAL.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della società, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 2479, co. 1, c.c.

Tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- assume i dipendenti della Società, determina il loro compenso e tutte le norme e modalità che devono da questi essere osservate nell'adempimento delle mansioni loro affidate;
- provvede alla gestione del patrimonio sociale;
- determina al principio di ogni anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno le condizioni di gestione;
- predispone il bilancio consuntivo annuale da sottoporre alla approvazione dell'assemblea e le relative relazioni;
- vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della società da parte dei singoli soci;
- autorizza eventuali anticipazioni e/o prestiti ai soci;
- adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.

ART. 19 – ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Colui che riveste la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichi la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese, ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

L'assemblea può essere convocata e riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, sarà inviato dall'organo amministrativo a coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese, mediante:

– lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo a garantire la prova dell'avvenuto invio, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Può essere prevista una seconda convocazione, non prima di ventiquattro ore dalla precedente, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari si intendono regolarmente adottate quando partecipi all'adunanza l'intero capitale sociale e purché tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

In questo caso, gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano all'adunanza, dovranno comunicare per iscritto di essere informati in merito alla riunione e agli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Tale comunicazione potrà avvenire a mezzo fax o altro mezzo idoneo a provare detta comunicazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare con delega, scritta, da altro soggetto, anche non socio.

La delega, conferita per l'assemblea di prima convocazione, ha effetto anche per la seconda convocazione.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi e/o di controllo o ai dipendenti della società, né a società controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste ultime.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della riunione, accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze assembleari si tengano in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare è necessario che:

– sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

– sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

– sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

– vengano indicati nell'avviso di convocazione, se dovuto, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea, in prima convocazione, si costituisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 2479 bis, comma terzo, c.c. In seconda convocazione è costituita validamente qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermo restando quanto disposto dal citato art. 2479 bis, c.c. in merito ai casi di cui ai nn. 4) e 5) dell'art. 2479.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale scritto e firmato dal Presidente e dal soggetto verbalizzante e devono essere raccolte nell'apposito libro, da conservare agli atti della società.

ART. 20 – CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Per quanto riguarda la nomina (obbligatoria o volontaria) ed il funzionamento dell'eventuale organo di controllo e/o revisore dei conti, si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale.

ART. 21 – BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge, da presentare ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso. Tale termine può essere elevato a 180 (centoottanta) giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da indicare nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c.

Nessun utile può essere ripartito tra i soci.

La società, ferma restando la possibilità dei soci di effettuare versamenti in conto capitale, ha facoltà di acquisire finanziamenti con diritto di restituzione dai soci nel rispetto delle norme vigenti, in conformità alle delibere in materie del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e ai provvedimenti della Banca d'Italia. Si applica l'art. 2478 bis c.c.

ART. 22 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Qualora, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, la società si sciogla, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e la retribuzione, secondo quanto previsto all'art. 2487 c.c.

ART. 23 – CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta mediante Arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Messina.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati dalla suddetta Camera Arbitrale entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi.

ART. 24 – RINVIO

Per quant'altro qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

Pareri ai sensi art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e art. 12 Legge Regionale n. 30/2000

Settore	<u>III</u>	Servizio	
Ufficio			

Per la regolarità tecnica si esprime parere:

FAVOREVOLE

Lipari, li 26/09/2016

Il Responsabile
del procedimento e/o dell'istruttoria



Il Dirigente

IL DIRIGENTE DEL PRIMO SETTORE
(dott. Giovanni Samularo)

SETTORE SECONDO " ECONOMIA E FINANZE "

Per la regolarità contabile, si esprime parere:

**SFAVOREVOLE PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE CON NOTA PROT. 22111 DEL 21/09/16
CHE SI AREGA-**

Lipari, li 29-09-16

Il Responsabile

IL SEGRETARIO GENERALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, lettera c) del R.O.G.U.S. esprime parere:

favorevole

Lipari, li 26/09/2016



Il Segretario Generale



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

Settore Economico-Finanziario

Prot. n. 22111

Lipari, 21/09/2016

Al Dirigente del 3° settore
Mirko Ficarra

e, p.c.:

Al Sindaco
All'Assessore alla Programmazione
Al Segretario Generale
All'Organo di revisione contabile

SEDE

Oggetto: Restituzione proposta di delibera riportante all'oggetto: "Approvazione dello statuto della costituenda società consortile a r.l. Gal Tirreno-Eolie. Autorizzazione al legale rappresentante alla sottoscrizione della quota di capitale sociale".

In riferimento a quanto previsto dall'art. 21 del vigente regolamento di contabilità "Le proposte o i provvedimenti in ordine ai quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere o il visto ovvero gli stessi non siano positivi, o che necessitino di integrazioni e modifiche sono restituiti, con nota motivata, al servizio proponente entro il termine di cui al precedente comma, dandone comunicazione al Segretario comunale" si restituisce, in allegato alla presente, la proposta di deliberazione riportata in oggetto e si comunica che sullo stesso questo settore apporrebbe parere sfavorevole per le seguenti motivazioni:

- il provvedimento non riporta indicazione dello stanziamento di bilancio sul quale fare gravare la spesa per la sottoscrizione della quota di capitale sociale e il bilancio dell'ente non contempla alcuno stanziamento all'uopo previsto (si tratta di specifico stanziamento di spesa in conto capitale e lo stesso non viene da Voi indicato probabilmente perchè non esiste);
- l'adesione ad una nuova società consortile appare in contrasto con quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 22 del 16/12/2008 e le argomentazioni del provvedimento da Lei proposto, relative allo stato di liquidazione di altre società consortili partecipate dall'ente, non hanno alcun fondamento giuridico perchè "l'adesione" ad una società permane fino a quando la società esiste ovvero fino a quando la stessa non viene cancellata dal registro delle imprese, indipendentemente dallo "stato" della stessa società. Si ricorda, inoltre che la norma sopra citata espressamente prevede che "a decorrere dal termine indicato dall'art. 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche e integrazioni, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra Comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata".

Sulla questione del vincolo imposto dal sopra citato art. 10 della L.R. n. 22/2008 si ricorda che il problema posto da questo Comune è stato anche analizzato dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana che ha evidenziato l'impossibilità di procedere in presenza di adesione ad altre società (anche allora alcune società erano in liquidazione) e, proprio in virtù di tale parere, i Comuni che dovevano gestire unitamente varie forme di finanziamenti hanno deliberato la costituzione di forme associative diverse da quelle oggetto di limite contemplato dalla norma sopra citata (vedi Associazione per GAL Isole di Sicilia ecc..).

La presente viene inviata solo alla S.S. e non all'Ufficio o Servizio responsabile del relativo procedimento amministrativo perchè il provvedimento non riporta alcuna indicazione relativa all'Ufficio o al Servizio che ha curato l'istruttoria del procedimento.

Si rammenta, inoltre, che i provvedimenti di costituzione di società partecipate dall'ente sono da sottoporre anche al parere dell'organo di revisione contabile.

Qualora la S.S. ritenesse di dover procedere comunque, in violazione di quanto sopra evidenziato, facciamo presente che il nostro parere sul provvedimento sarà sfavorevole.

Il Ragioniere Generale
(Dott. Francesco Subba)

SI ESPRIME PARERE SFAVOREVOLE ALLA COSTITUZIONE
DELLA COSTITUENZA SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.

GAZ TIRRENO EDIÈ IN CONSIDERAZIONE CHE L'ART. 10
DELLA L.R. N. 22 DEL 16.12.2008 VIETA L'ADESIONE
AD UNA S.C.A.R.L. DATO CHE IL COMUNE DI LIYAMI
IN ATTO, ADESIONE A DUE S.C.A.R.L. CHE COMUNQUE
SONO IN STATO DI LIQUIDAZIONE. —


LIYAMI 29-09-2016

IL REVISORE UNICO


Comune di Lipari
Seduta del Consiglio comunale del 29.9.2016

*Parere del Segretario Generale sulla proposta all'ordine del giorno relativa alla costituenda
società consortile a r.l. "GAL Tirreno-Eolie"*

“Alla luce di quanto evidenziato in proposta circa il superamento di quanto argomentato nel parere dal dirigente del Settore Finanziario, la normativa vigente – art. 4 del D. Lgs. 19.8.2016 n. 175 – e altra normativa citata nella proposta, consentono di confermare il parere favorevole già espresso. Circa l'impegno di spesa, è previsto in proposta come atto successivo da adottarsi da parte dell'Amministrazione”.

Il Segretario Generale
(*dot. Vincenzo Scarcella*)


Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale *[Signature]*
Il Presidente *[Signature]*
Il Consigliere Anziano *[Signature]*

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);
- con lettera n....., in data....., e stata trasmessa, per il controllo preventivo di legittimità, al Comitato regionale di controllo sugli atti dei Comuni:
 - sezione centrale sedente in Palermo (Art. 17, commi 1 e 3);
 - Sezione provinciale di..... (Art. 17, comma 2);




COMUNE DI LIPARI
PROVINCIA DI MESSINA

PER COPIA CONFORME
31 SET. 2016

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni Famularo

Dalla Residenza comunale, li.....



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal..... al..... come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO.....

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 18, comma 6);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 19, commi 1 e 2);senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 18, comma 9).

Dalla Residenza comunale, li.....

Il Segretario Comunale